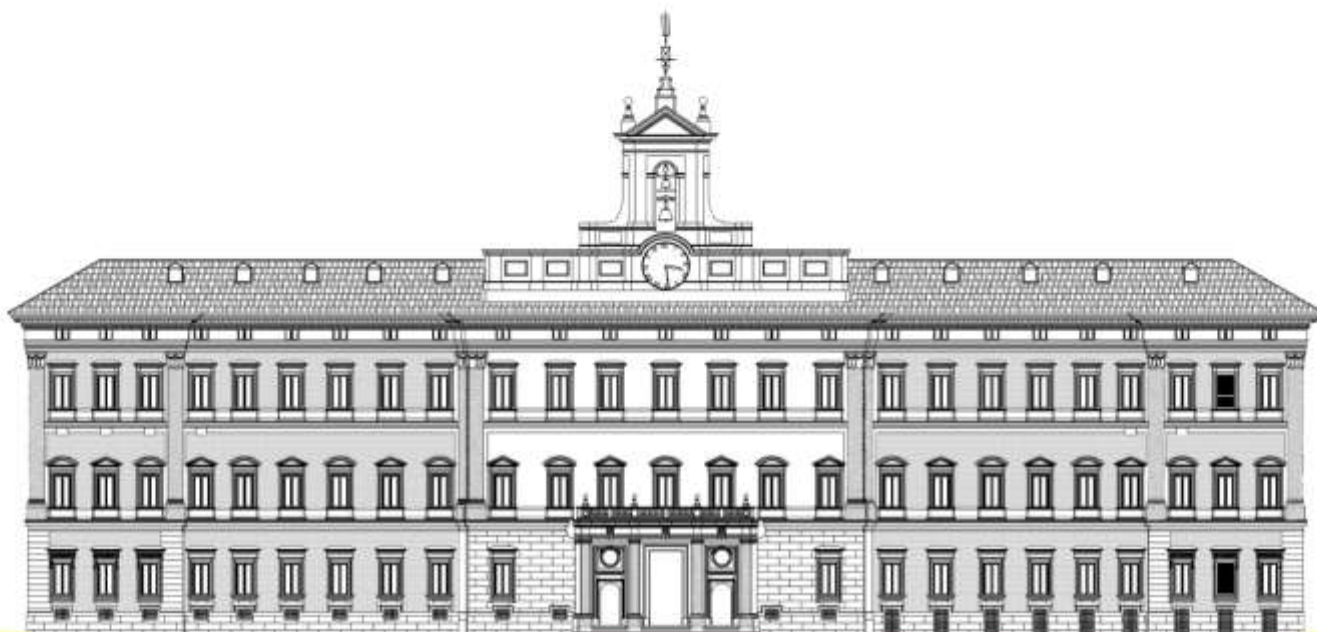




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2361

Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei
confronti della pubblica amministrazione

(Nuovo testo)

N. 70 – 4 agosto 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2361

Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei
confronti della pubblica amministrazione

(Nuovo testo)

N. 70 – 4 agosto 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 3 -
COMPENSAZIONE DEI CREDITI MATURATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2361 e abb.
Titolo:	Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione
Iniziativa:	parlamentare
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Sani
Gruppo:	PD
Commissione competente:	VI Commissione (Finanze)

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

La proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo come elaborato dalla Commissione di merito in sede referente (VI Commissione Finanze).

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili finanziari.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

Normativa vigente. L'articolo 28-*quater* del DPR n. 602 del 1973 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le modalità attuative della disciplina sono state definite dai successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. In particolare, con riferimento alla tempistica, è stato stabilito che la compensazione dei crediti fosse consentita

a decorrere dal 1° gennaio 2011 e possa riguardare i debiti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi notificati entro e non oltre il **30 settembre 2013**¹.

Alla norma, introdotta dall'art. 31, comma 1-bis del DL n. 78 del 2010, non furono ascritti effetti finanziari. Tuttavia, nello stesso provvedimento, venivano ascritti effetti di maggior gettito alla norma che limitava l'utilizzo diretto in compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti su ruoli divenuti definitivi.

Si evidenzia, inoltre, che anche alle disposizioni intervenute successivamente di modifica del predetto articolo 28-*quater* (anche di estensione dell'ambito applicativo della misura) non sono mai stati ascritti effetti finanziari.

L'art. 12, comma 7-*bis*, del DL n. 145/2013 ha stabilito inoltre che, **per l'anno 2014**, le cartelle esattoriali possano essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Per l'individuazione degli aventi diritto e la definizione delle modalità applicative si rinvia ad un DM da emanare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Tale provvedimento è stato adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non era accompagnato da relazione tecnica.

L'efficacia della disposizione è stata poi prorogata di anno in anno, da ultimo, all'anno 2021, dall'art. 1, comma 17-*bis* del DL n. 41 del 2021, e a tali proroghe non sono mai stati ascritti effetti finanziari.

La norma modifica l'articolo 28-*quater* del DPR n. 602 del 1973 al fine di estendere la possibilità di compensazione ivi prevista (di carattere permanente) anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali (comma 1, lett. a).

Si dispone altresì che le previsioni di cui al primo periodo del citato art. 28-*quater* si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione (comma 1, lett. b).

Si dispone contestualmente l'abrogazione del comma 7-*bis* dell'articolo 12 del DL n. 145 del 2013 a decorrere dal 1° gennaio 2022 (comma 2).

In proposito si evidenzia che nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione² è stato precisato che la disposizione è volta ad una sistematizzazione della disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, rendendo stabile la possibilità di compensare le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture e appalti. Sarà inoltre consentita la compensazione

¹ Cfr. Articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013.

² Cfr. Seduta della VI Commissione del 28 luglio 2021.

dei crediti derivanti da prestazioni professionali e verrà eliminata la condizione che il debito tributario da compensare debba essere inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione. Inoltre, l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 comporterà l'eliminazione della disciplina speciale, riconducendo integralmente l'istituto della compensazione dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione nell'ambito della disciplina ordinaria di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. È stato, infine, sottolineato che la condizione che il debito tributario da compensare sia affidato all'agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione è volta a impedire il verificarsi di effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica, limitando la compensazione a debiti sufficientemente risalenti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, modificando l'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973, riconosce la possibilità di compensare le somme iscritte al ruolo con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione anche derivanti da prestazioni professionali. Contestualmente si prevede l'abrogazione, dal 1° gennaio 2022, del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, che prevedeva tale possibilità in via temporanea (resa poi di fatto finora continuativa in virtù delle proroghe intervenute di anno in anno), qualora la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato e secondo modalità definite da apposito decreto ministeriale in materia.

In proposito, pur tenendo conto che alla norma introduttiva del citato articolo 28-quater, nonché alle disposizioni di proroga del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 non sono stati ascritti effetti finanziari, appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'applicazione a regime della suddetta compensazione, in relazione a possibili flussi di cassa non coincidenti, per importi e tempi di definizione, con quelli già inclusi nelle previsioni tendenziali.

Ciò anche in considerazione, fra l'altro, dell'eliminazione della condizione che il debito tributario da compensare debba essere inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione.

Si prende atto peraltro, che permane il rinvio, contenuto all'ultimo periodo dell'art. 28-quater citato, ad un decreto ministeriale di attuazione che individua le modalità applicative del medesimo articolo al fine di preservare gli equilibri di finanza pubblica: si assume quindi che tale normativa secondaria possa essere eventualmente aggiornata, nel corso del

tempo, per l'adeguamento alle specifiche esigenze di salvaguardia degli equilibri finanziari. In proposito appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Sotto il profilo degli effetti di carattere eventuale ed indiretto, andrebbe inoltre verificato se l'applicazione in via permanente della possibilità di compensazione possa indurre comportamenti dei contribuenti volti a rinviare i pagamenti dei debiti tributari in attesa della maturazione di corrispondenti crediti da poter compensare, con effetti in termini di cassa, suscettibili di riflettersi sui saldi di finanza pubblica. Anche in merito a tale profilo appare utile una valutazione del Governo.

Sul punto si rinvia a quanto evidenziato dalla RGS in occasione dell'Audizione³ presso la VI Commissione nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in esame. In particolare, si afferma che "la scelta di procedere su base annuale con l'estensione progressiva delle somme compensabili - posticipando di volta in volta la data entro la quale i carichi sono affidati agli agenti della riscossione - deriva infatti dalla necessità di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, in quanto la prospettiva di una compensazione generalizzata e permanente incentiverebbe inevitabilmente nei contribuenti un adeguamento dei comportamenti volto a ritardare o a non effettuare il versamento delle somme dovute nell'aspettativa di una futura compensazione".

In aggiunta alle anzidette considerazioni, referite alla stabilizzazione della possibilità di compensazione, con riferimento alla lettera b), si osserva che la stessa appare finalizzata a garantire un coordinamento tra le discipline previste dai citati articoli 28-*quater* (applicabile dal 2011) e 12, comma 7-*bis*, (applicabile dal 2014) in vista del consolidamento delle relative previsioni in un'unica sede normativa.

Si ricorda in proposito che l'articolo 28-*quater* ha consentito la compensazione dei crediti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificate entro il 30 settembre 2013, mentre l'articolo 12, comma 7-*bis*, ha riconosciuto la possibilità di compensazione, estendendola anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali, con le cartelle esattoriali, per l'anno 2014, termine poi prorogato di anno in anno fino al 2021. Alla luce della nuova formulazione prevista dal provvedimento in esame e tenuto conto delle differenze originarie tra le due discipline (relative alle decorrenze temporali, alle tipologie di crediti oggetto di compensazione e al momento di individuazione delle somme a debito

³ Cfr. Audizione sulla proposta di legge C. 2361 e abbinate C. 3069 e C. 3081 della Ragioneria generale dello Stato del 14 luglio 2021.

compensabili), appare opportuna una conferma da parte del Governo volta ad escludere che l'applicazione delle previsioni della lettera b), possa determinare estensioni implicite rispetto alle fattispecie e alle quote di debiti già oggetto delle due precedenti discipline.

Infine, sul piano testuale e del coordinamento tra la nuova disciplina e quella vigente, si evidenzia che il comma 2 dispone l'abrogazione del comma 7-bis dell'art. 12 del DL 145 del 2013 a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale termine non viene quindi posto in relazione con la data di entrata in vigore del provvedimento in esame (che potrebbe essere antecedente o successiva al 1° gennaio 2022): in proposito appare utile un chiarimento.